



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  
PER LA SOMMINISTRAZIONE  
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE,  
INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI  
RELATIVE AI GIOCHI LECITI  
ED AGLI APPARECCHI DA GIOCO**



## I N D I C E

<b>Articolo 1</b> .....	<b>4</b>
<i>Oggetto del Regolamento</i> .....	4
<b>Articolo 2</b> .....	<b>4</b>
<i>Finalità del Regolamento – Norme di base</i> .....	4
<b>Articolo 3</b> .....	<b>5</b>
<i>Competenze</i> .....	5
<b>Articolo 4</b> .....	<b>5</b>
<i>Diritti di terzi</i> .....	5
<b>Articolo 5</b> .....	<b>5</b>
<i>Durata dei titoli autorizzativi</i> .....	5
<b>Articolo 6</b> .....	<b>5</b>
<i>Rispetto degli altri Regolamenti Comunali</i> .....	5
<b>Articolo 7</b> .....	<b>5</b>
<i>Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30 del 2003 e L.R. n. 8 del 2007</i> ....	5
<b>Articolo 8</b> .....	<b>6</b>
<i>Impatto acustico ed ambientale</i> .....	6
<b>Articolo 9</b> .....	<b>6</b>
<i>Attività di controllo e ispezione</i> .....	6
<b>Articolo 10</b> .....	<b>6</b>
<i>Sanzioni e procedure</i> .....	6
<b>Articolo 11</b> .....	<b>7</b>
<i>Esposti all’Amministrazione Comunale</i> .....	7
<b>Articolo 12</b> .....	<b>7</b>
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i> .....	7
<b>Articolo 13</b> .....	<b>7</b>
<i>Denominazioni</i> .....	7
<b>Articolo 14</b> .....	<b>8</b>
<i>Elementi della richiesta di autorizzazione e allegati</i> .....	8
<b>Articolo 15</b> .....	<b>10</b>
<i>Comunicazione di inizio del procedimento</i> .....	10
<b>Articolo 16</b> .....	<b>10</b>
<i>Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri</i> .....	10
<b>Articolo 17</b> .....	<b>10</b>
<i>Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi – Divieto di prosecuzione attività</i> .....	10
<b>Articolo 18</b> .....	<b>10</b>
<i>Inizio attività</i> .....	10
<b>Articolo 19</b> .....	<b>11</b>
<i>Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività</i> .....	11
<b>Articolo 20</b> .....	<b>11</b>
<i>Trasferimento di sede</i> .....	11
<b>Articolo 21</b> .....	<b>11</b>
<i>Ampliamento degli esercizi</i> .....	11
<b>Articolo 22</b> .....	<b>12</b>
<i>Subingresso nell’attività</i> .....	12
<b>Articolo 23</b> .....	<b>12</b>
<i>Delega dell’attività</i> .....	12
<b>Articolo 24</b> .....	<b>12</b>
<i>Revoca dell’autorizzazione</i> .....	12
<b>Articolo 25</b> .....	<b>13</b>
<i>Variazioni nel corso dell’attività</i> .....	13
<b>Articolo 26</b> .....	<b>13</b>
<i>Cessazione dell’attività</i> .....	13



<b>Articolo 27</b> .....	<b>13</b>
<i>Attività stagionale</i> .....	13
<b>Articolo 28</b> .....	<b>13</b>
<i>Svolgimento temporaneo di attività di somministrazione di alimenti e bevande</i> .....	13
<b>Articolo 29</b> .....	<b>14</b>
<i>Commissione consultiva comunale</i> .....	14
<b>Articolo 30</b> .....	<b>14</b>
<i>Raccordo con il P.R.G. vigente e P.G.T.</i> .....	14
<b>Articolo 31</b> .....	<b>14</b>
<i>Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale</i> .....	14
<b>Articolo 32</b> .....	<b>15</b>
<i>Limiti di distanza - ubicazione delle attività - parcheggi</i> .....	15
<b>Articolo 33</b> .....	<b>15</b>
<i>Parcheggi</i> .....	15
<b>Articolo 34</b> .....	<b>15</b>
<i>Orario giornaliero</i> .....	15
<b>Articolo 35</b> .....	<b>15</b>
<i>Obblighi degli esercenti sugli orari</i> .....	15
<b>Articolo 36</b> .....	<b>16</b>
<i>Orari degli esercizi a carattere misto</i> .....	16
<b>Articolo 37</b> .....	<b>16</b>
<i>Esclusione dalla disciplina sugli orari</i> .....	16
<b>Articolo 38</b> .....	<b>16</b>
<i>Disciplina degli orari – Chiusure temporanee</i> .....	16
<b>Articolo 39</b> .....	<b>16</b>
<i>Programmi di apertura per turni</i> .....	16
<b>Articolo 40</b> .....	<b>16</b>
<i>Attività accessorie</i> .....	16
<b>Articolo 41</b> .....	<b>17</b>
<i>Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi</i> .....	17
<b>Articolo 42</b> .....	<b>17</b>
<i>Divieto di somministrazione di superalcolici e alcolici</i> .....	17
<b>Articolo 43</b> .....	<b>18</b>
<i>Definizione</i> .....	18
<b>Articolo 44</b> .....	<b>18</b>
<i>Attività svolta da associazioni e circoli privati od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali</i> .....	18
<b>Articolo 45</b> .....	<b>19</b>
<i>Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali</i> .....	19
<b>Articolo 46</b> .....	<b>19</b>
<i>Cessazione attività in assenza di DIA o di requisiti - Sanzioni</i> .....	19
<b>Articolo 47</b> .....	<b>20</b>
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i> .....	20
<b>Articolo 48</b> .....	<b>21</b>
<i>Modalità di richiesta</i> .....	21
<b>Articolo 49</b> .....	<b>21</b>
<i>Svolgimento dell'attività e limiti numerici</i> .....	21
<b>Articolo 50</b> .....	<b>22</b>
<i>Esercizi pubblici non previsti dal D.M. 27/10/2003</i> .....	22
<b>Articolo 51</b> .....	<b>22</b>
<i>Sanzioni</i> .....	22
<b>Articolo 52</b> .....	<b>22</b>
<i>Vigilanza e controllo</i> .....	22



## **TITOLO I**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### *Articolo 1* Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in circoli privati nonché la modalità di richiesta relativa all'installazione di giochi leciti, apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco che è ispirata ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento.

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

I vincoli imposti sulla base del presente Regolamento sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dell'Area Servizi Finanziari.

#### *Articolo 2* Finalità del Regolamento – Norme di base

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze per l'espletamento delle funzioni nel settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande attribuite al Comune dalle leggi vigenti e in particolare:

- *Legge Regionale n. 30 del 24/12/2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";*
- *D.G.R. 23/01/2008 n. 6495 della Regione Lombardia e relativo allegato A) "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. 24/12/2003 n. 30";*
- *L.R. 02/04/2007 n. 8, che introduce modifiche normative relativamente agli adempimenti igienico-sanitari;*
- *Art. 86 del T.U.L.P.S. del R.D. 18/06/1931 n. 773;*
- *D.P.R. 04/04/2001 n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";*
- *D.P.R. 24/07/1977 n. 616;*

nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali.

Inoltre si determinano le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco da tenersi negli esercizi di somministrazione di cui agli:

- Artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.



Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

### *Articolo 3* Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, secondo quanto stabilito nel provvedimento sindacale con cui è disposta la nomina del Responsabile di cui sopra.

Al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari è demandata la competenza per l'istruttoria sulle domande per l'inizio dell'attività o trasferimento di sede, sulle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Comune nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritte dal richiedente e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta.

Alla domanda deve essere sempre allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

### *Articolo 4* Diritti di terzi

Tutti i provvedimenti vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

### *Articolo 5* Durata dei titoli autorizzativi

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

### *Articolo 6* Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Chi intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente a titolo esemplificativo, agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico sanitari, commerciali, di polizia locale, di pubblicità, di controllo, contenimento, abbattimento dell'inquinamento acustico e di occupazione suolo e aree pubbliche.

### *Articolo 7* Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30 del 2003 e L.R. n. 8 del 2007

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 02/04/2007 n. 8, i richiami contenuti nella L.R. 24/12/2003 n. 30 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le comunicazioni ai fini della registrazione alle A.S.L. competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n. 8.

La dichiarazione di inizio attività produttiva e la comunicazione ai fini della registrazione alla A.S.L. competente di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n. 8 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della L.R. 24/12/2003 n. 30 per l'apertura



e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto il richiedente dovrà ottenere l'autorizzazione comunale.

#### *Articolo 8*

#### *Impatto acustico ed ambientale*

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 26/10/1995 n. 447 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e le normative comunali sul controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico approvato con delibera del C.C. n. 41 del 02/08/2007.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3 relativo alla tutela della salute dei non fumatori.

La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte del Responsabile dell'Area servizi Finanziari, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Responsabile incaricato.

#### *Articolo 9*

#### *Attività di controllo e ispezione*

Gli appartenenti alla Polizia Locale ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di pubblica sicurezza e giudiziaria hanno facoltà di accedere, durante l'orario di apertura, ai locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali.

#### *Articolo 10*

#### *Sanzioni e procedure*

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

L'autorità comunale competente emana l'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizione di obblighi, di sospensione o di cessazione di attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge 24/11/1981 n. 689.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Si applicano le disposizioni dettate dall'art. 23 della L.R. 24/12/2003 n. 30 e dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S..

Per quanto riguarda l'attività svolta da associazioni e circoli privati od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e non assistenziali in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 25/08/1991 n. 287.



*Articolo 11*  
**Esposti all'Amministrazione Comunale**

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti.

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 (trenta) giorni.

**TITOLO II**  
**ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

*Articolo 12*  
**Ambito di applicazione e definizioni**

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali o aree a tal fine attrezzate.

L'attività di somministrazione può essere effettuata:

- in appositi locali;
- in appositi locali mediante distributori automatici;
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole);
- presso il domicilio del consumatore;
- su aree pubbliche ai sensi della legge regionale 21/03/2000 n. 15.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia e l'attività deve essere svolta nei limiti della dichiarazione di inizio attività produttiva e della relativa comunicazione, effettuata dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e da questi trasmessa all'ASL competente ai fini della registrazione.

Fanno eccezione i casi particolari che necessitano del consenso dell'ASL quali, ad esempio, lo svolgimento dell'attività in locali chiusi o sotterranei o semisotterranei.

E' ammessa la vendita per asporto dei prodotti autorizzati per la somministrazione.

*Articolo 13*  
**Denominazioni**

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla comunicazione effettuata all'ASL competente ai fini della registrazione, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo.
- b) Esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale.
- c) Tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizi al tavolo.
- d) Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizi al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza".
- e) Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura.



- f) Bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini.
- g) Bar-pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere.
- h) Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina.
- i) Disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività.
- l) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- m) Stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

In ottemperanza all'art. 6 dell'allegato A) alla D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/6495 le denominazioni sopra riportate hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. 24/12/2003 n. 30.

Il titolare dell'attività deve comunicare al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al primo comma, punti dalla a) alla m). Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

#### Articolo 14

##### Elementi della richiesta di autorizzazione e allegati

L'avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune. E' possibile inviare la domanda mediante telefax o posta elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 403/98.

La domanda protocollata viene immessa nell'archivio informatico. Dalla data del protocollo prende avvio il procedimento e conseguentemente decorre il termine per la conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente.

L'iter si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/98.

L'art. 2 dell'allegato A) alla D.G.R. n. VIII/6495 prevede che la richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentata o spedita con raccomandata al Comune, deve indicare i seguenti elementi:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 24/12/2003 n. 30;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie di somministrazione e di servizio.

In merito al punto d) "superficie di somministrazione e di servizio" si precisa che i criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24/12/2003 n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.





In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 24/12/2003 n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi:

- i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- il locale dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- locali filtranti e separanti in genere.

Non fa, comunque, parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammesso allegare copia di un documento di identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. 24/12/2003 n. 30 rimarrà sospeso.

In caso di inottemperanza la domanda verrà rigettata e la pratica archiviata.

Qualora la pratica risulti completa nella documentazione e nelle dichiarazioni deve essere data all'interessato la comunicazione di cui all'art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A) alla D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/006495:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; delle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità dei parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal punto 9) dell'allegato A) alla D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/006495, così come disposto dalle norme tecniche di attuazione al P.R.G. di Moniga del Garda;
- e) la dichiarazione di inizio attività produttiva e la comunicazione ai fini della registrazione, di cui agli articoli 3 e 5, comma 2, della L.R. 02/04/2007 n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari provvederà ad inviare all'ASL;
- f) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/6495, punto 3.2 dell'allegato A) alla stessa, la documentazione di cui ai punti a), b), c), e), f), g), può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della L.R. 24/12/2003 n. 30.

Inoltre alla richiesta dovranno essere allegati:



- a) n. 1 marca da bollo per l'autorizzazione;
- b) copia del documento di identità del richiedente;
- c) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.
- d) dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autentica nei modi di legge, solo nel caso di rappresentanza legale.

#### *Articolo 15*

#### *Comunicazione di inizio del procedimento*

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, debitamente protocollata, rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti, ai sensi della D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/6495, punto 4 dell'allegato A) e secondo le disposizioni della L. 07/08/1990 n. 241.

#### *Articolo 16*

#### *Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri*

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento.

Il richiedente può presentare autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della L.R. 24/12/2003 n. 30, come esplicitato all'art. 14 del presente Regolamento.

Il responsabile del procedimento inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti.

#### *Articolo 17*

#### *Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi – Divieto di prosecuzione attività*

Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato. L'eventuale diniego ad esercitare debitamente motivato è notificato nei modi di legge.

Nei casi previsti dalle norme in vigore, del rilascio dei titoli autorizzativi il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli enti o uffici competenti elencati all'art. 9 comma 13 della L. R. 24/12/2003 n. 30.

Dei titoli autorizzativi rilasciati il responsabile del procedimento ne dà notizia periodicamente, secondo le disposizioni vigenti, alla sede dell'anagrafe tributaria.

Salvo quanto espressamente stabilito negli articoli successivi, se non espressamente stabilito da altre norme, ai sensi dell'art. 20 della legge L. 07/08/1990 n. 241 la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato il diniego entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della stessa.

#### *Articolo 18*

#### *Inizio attività*

L'attività deve essere iniziata entro il termine massimo di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 del presente Regolamento, prorogabile di un ulteriore anno per comprovati motivi su motivata istanza.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque (365) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico sanitarie e deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Devono inoltre essere osservati i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 n. 564.



La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta del Permesso di Costruire, di presentazione di Denuncia di inizio Attività per opere edilizie e/o igienico sanitarie od in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

L'attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi al Comune, utilizzando apposita modulistica comunale e regionale.

#### *Articolo 19*

##### *Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività*

Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della L.R. 24/12/2003 n. 30, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d), come ribadito nell'allegato A), art. 5, della D.G.R. VIII/6495 del 23/01/2008, i seguenti casi:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

#### *Articolo 20*

##### *Trasferimento di sede*

Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione, sarà subordinato alla verifica dei criteri di programmazione regionali di cui alla DGR 23/01/2008 n. VIII/6495 e al relativo allegato A), e all'articolo 32 del presente Regolamento.

Il trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari previa apposita domanda inoltrata su modulistica comunale e regionale (DIAP), nelle forme, modi e tempi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima del trasferimento effettivo.

#### *Articolo 21*

##### *Ampliamento degli esercizi*

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi al Comune secondo la modulistica predisposta dallo stesso.

Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d'uso;
- delle norme igienico sanitarie;
- l'entità della superficie aggiunta;

In alternativa al contenuto della comunicazione di cui sopra potranno essere citati gli estremi degli atti abilitativi che autorizzano l'ampliamento dell'esercizio.

La sorvegliabilità dei locali deve sempre essere assicurata.

L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

Una volta ultimato l'ampliamento il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari provvederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.



## *Articolo 22* Subingresso nell'attività

Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione mediante modulistica comunale e regionale e determina la reintestazione nei confronti del subentrante. La comunicazione deve contenere i dati di cui all'art. 14 alle lettere punti a) b) c) d) del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente copia del contratto di cessione di azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'Area Servizi Finanziari, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24/12/2003 n. 30.

A seguito del subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione contenente i dati di cui all'art. 14 punto b), c), d) del presente Regolamento ed allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi per ragioni non imputabili alla parte interessata previa richiesta scritta.

Entro il termine di diciotto mesi dalla data del decesso la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della legge regionale 24/12/2003 n. 30.

## *Articolo 23* Delega dell'attività

Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale.

L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere controfirmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici e autocertificare il possesso dei requisiti morali (art. 5 L.R. 30/2003) e indicare il requisito professionale (art. 6 L.R. 24/12/2003 n. 30 come modificata dalla L.R. 27/02/2007 n. 5).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare dell'autorizzazione e al Comune.

Il titolare dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento della comunicazione dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato.

## *Articolo 24* Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) l'attività non viene attivata per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;
- b) l'attività viene sospesa per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) non vengono rispettate le norme sul subingresso;
- d) vengono meno i requisiti di cui all'art. 5 o 6 della legge regionale 24/12/2003 n. 30;
- e) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza;
- f) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita e non viene presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di mesi sei;
- g) quando il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.



Nei casi previsti al precedente punto f) la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 07/08/1990 n. 241 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il Responsabile dell'area Servizi Finanziari comunica la revoca dell'autorizzazione alla Questura, alla Prefettura, al Comando dei Carabinieri, alla Polizia Locale ed alla Camera di Commercio.

#### *Articolo 25*

##### *Variazioni nel corso dell'attività*

Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare al Comune, mediante modulistica comunale e regionale, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a:

- titolarità o ragione sociale;
- modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche (es. impianti amplificazione sonora);
- denominazione di riferimento;
- introduzione di attività complementari od accessorie.

#### *Articolo 26*

##### *Cessazione dell'attività*

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, utilizzando idonea modulistica comunale e regionale, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

#### *Articolo 27*

##### *Attività stagionale*

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali ed ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze di servizio alla collettività.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla legge regionale L.R. 24/12/2003 n. 30 e dal presente Regolamento in special modo quanto stabilito dall'art. 14 per le procedure amministrative.

#### *Articolo 28*

##### *Svolgimento temporaneo di attività di somministrazione di alimenti e bevande*

Nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande avvenga in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazione folcloristiche, festeggiamenti di natura locale, manifestazioni gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, serate musicali o comizi, concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, luna-park, manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili è necessario presentare domanda al Comune.

Nella DIAP devono essere indicate:



- la dichiarazione di attività produttiva, di cui agli articoli 3 e 5, comma 2, della L.R. 02/04/2007 n. 8, estesa con D.G.R. 3/12/2008 n. 8547 e con D.D.C. 2/02/2009 n. 790 anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone, che Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari provvederà a comunicare ai fini della registrazione all'ASL competente territorialmente
- le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale del richiedente;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva;
- la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 della legge regionale 24/12/2003 n. 30, del richiedente;
- l'ubicazione dell'esercizio di somministrazione;
- relazione descrittiva del tipo di manifestazione e la disponibilità dei locali o dell'area.

Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

- copia del documento di identità del richiedente;
- facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.

La DIAP ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione.

E' vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore al 21 per cento del volume.

#### *Articolo 29*

#### *Commissione consultiva comunale*

I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

Ai sensi dell'art. 17 dell'allegato A) alla D.G.R. VIII/6495 del 23/01/2008 qualora l'Amministrazione comunale non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l'obbligo di motivare per iscritto le proprie decisioni.

#### *Articolo 30*

#### *Raccordo con il P.R.G. vigente e P.G.T.*

Il territorio comunale è ripartito in zone individuate nel PRG vigente e nelle relative norme tecniche di attuazione; a tali strumenti e al P.G.T. si rimanda per ogni questione di natura tecnico/urbanistica non esplicitata nel presente Regolamento.

#### *Articolo 31*

#### *Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale*

La programmazione dello sviluppo delle reti di somministrazione alimenti e bevande sul territorio comunale è effettuata nel rispetto del PRG vigente e PGT nonchè dei criteri regionali di cui alla DGR 23/01/2008 n. VIII/6495 e al relativo allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa, con esclusione delle indicazioni numeriche e ha validità quadriennale.



### *Articolo 32*

#### *Limiti di distanza - ubicazione delle attività - parcheggi*

L'ubicazione, gli spazi pertinenziali, i limiti di distanza e gli standards urbanistici degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono prescritti dalle norme tecniche di attuazione al PRG vigente e dal PGT.

Il Responsabile dell'area servizi Finanziari, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto si avvale di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente.

### *Articolo 33*

#### *Parcheggi*

Lo strumento urbanistico vigente nel territorio del Comune di Moniga del Garda prescrive le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l'attuazione, la funzionalità, la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

### *Articolo 34*

#### *Orario giornaliero*

Il Sindaco, ogni anno, con propria ordinanza dispone, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24/12/2003 n. 30, circa l'orario delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- in locali aperti al pubblico;
- presso il domicilio del consumatore;
- in locali non aperti al pubblico esclusi i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;
- su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 15/2000.

Il Sindaco può differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio fissandolo in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/6995.

### *Articolo 35*

#### *Obblighi degli esercenti sugli orari*

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo, come disposto annualmente con ordinanza sindacale e in ottemperanza alla D.G.R. 23/01/2008 n. VIII/6495 e al relativo allegato A), di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare all'U.O. Sportello Unico con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.



*Articolo 36*  
*Orari degli esercizi a carattere misto*

In ottemperanza a quanto stabilito nella DGR n. VIII/6495 del 23/01/2008 e nel provvedimento sindacale di disciplina degli orari dei pubblici esercizi, gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

*Articolo 37*  
*Esclusione dalla disciplina sugli orari*

L'esclusione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dalla disciplina sugli orari è definita annualmente da apposita ordinanza sindacale.

*Articolo 38*  
*Disciplina degli orari – Chiusure temporanee*

Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal Sindaco con proprio atto.

Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione. In ogni caso la clientela deve essere avvisata con apposito cartello.

Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Comune, come disposto nell'ordinanza sindacale.

*Articolo 39*  
*Programmi di apertura per turni*

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.

*Articolo 40*  
*Attività accessorie*

L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini è ammesso previa dichiarazione all'interno della domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.

L'esercizio dei giochi leciti è ammesso purché ciò sia stato dichiarato nella domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.





Per l'installazione ed il funzionamento degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., si demanda alle disposizioni dettate dai successivi articoli di cui al Titolo IV del Presente Regolamento.

Lo svolgimento all'interno dell'esercizio di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti è sempre ammesso, purché ciò avvenga nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione e senza l'utilizzo di appositi locali e/o strutture complesse, nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

#### *Articolo 41*

##### *Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi*

L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all'interno del locale in modo ben visibile:

- l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
- la dichiarazione di inizio attività produttiva (a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 02/04/2007 n. 8 i richiami contenuti nella L.R. 24/12/2003 n. 30 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le comunicazioni ai fini della registrazione all'A.S.L competente, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n. 8);
- la tabella delle bevande;
- la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi e/o gli apparecchi da gioco;
- il prezzo di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve essere inoltre posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio e del coperto.

All'interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso e uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i cartelli *divieto di fumo* devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.

Devono essere rispettate le norme concernenti l'esposizione dei prezzi e l'esposizione dell'elenco delle materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

#### *Articolo 42*

##### *Divieto di somministrazione di superalcolici e alcolici*

Ai sensi della L. 24/12/2003 n. 30, art. 10, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Il Sindaco con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 03/08/2007 n. 117, così come modificato dalla legge di conversione 02/10/2007 n. 160, "tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; ....(omissis)".



### TITOLO III

## ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

### IN CIRCOLO PRIVATO

#### *Articolo 43* Definizione

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 04/04/2001 n. 235.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni, ai consorzi ed agli enti non commerciali che svolgono attività senza fine di lucro di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art. 111, comma 4 quinquies, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i..

#### *Articolo 44* Attività svolta da associazioni e circoli privati od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune una denuncia di inizio attività. Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- l'ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l'organizzazione o circolo aderisce con gli estremi dell'adesione;
- il tipo di attività di somministrazione che intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 comma 3, 4 bis e 4 quinquies del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e s.m.i.;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità;
- di essere in possesso della dichiarazione di inizio attività produttiva (a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 02/04/2007 n. 8 i richiami contenuti nella L.R. 24/12/2003 n. 30 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le comunicazioni ai fini della registrazione alle A.S.L competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n. 8).

Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione e copia della dichiarazione di inizio attività produttiva ai fini igienico sanitari. Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari invia copia della denuncia di inizio attività produttiva all'ASL competente territorialmente.

Nel caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata in gestione ad un soggetto terzo, questi deve possedere il requisito professionale per la somministrazione ai sensi della L.R. 24/12/2003 n. 30.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Le Parrocchie, che sono iscritte al Registro Imprese della CCIAA come enti religiosi, sono trattate a tutti gli effetti come associazioni aventi finalità assistenziali.



#### Articolo 45

#### Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune una domanda di autorizzazione in bollo.

Nella domanda il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- il tipo di attività di somministrazione che intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità, indicando il titolo abilitativo che ne legittima l'abitabilità;
- di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi se ne ricorrono gli estremi;
- la rispondenza dell'associazione alle caratteristiche di ente non commerciale ai sensi dell'art. 111 e 111 bis del TUIR e s.m.i.;
- di essere in possesso della dichiarazione di inizio attività produttiva (a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 02/04/2007 n. 8 i richiami contenuti nella L.R. 24/12/2003 n. 30 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le comunicazioni ai fini della registrazione alle A.S.L. competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n. 8);
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso del requisito professionale ai sensi della L.R. 24/12/2003 n. 30.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo, una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione e copia della dichiarazione di inizio attività produttiva ai fini igienico sanitari.

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari provvede poi all'invio della denuncia di inizio attività produttiva all'ASL.

La domanda si considera accolta qualora entro 45 giorni dal ricevimento della stessa non sia comunicato l'eventuale diniego. L'autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività deve essere data comunicazione entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

#### Articolo 46

#### Cessazione attività in assenza di DIA o di requisiti – Sanzioni

Qualora l'attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ordina la cessazione dell'attività.

In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. per la comunicazione dell'avvio del procedimento.



## **TITOLO IV**

### **GIOCHI LECITI, APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO**

#### *Articolo 47* Ambito di applicazione e definizioni

A norma dell'art. 86 e 110 del TULPS il presente articolo disciplina il limite massimo dei giochi installabili negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali e nelle altre attività salva la disciplina contenuta nella normativa nazionale ed in particolare nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D. Dirett. 18/01/2007.

Le prescrizioni riguardanti gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimenti e da gioco di abilità e la tabella dei giochi proibiti sono disciplinati:

- dagli artt. 88, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- dall'art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art. 38 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come novellato dall'art. 22 della legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007;

Si intende per:

- GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "A": i giochi che le vigenti disposizioni normative nazionali assoggettano a limite numerico ossia quelli previsti all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "B": i giochi soggetti a limite numerico in base alle disposizioni normative (art. 110 comma 7 lett. a) e c) e s.m.i.), es. flipper, videogiochi e giochi diversi da quelli dell'art. 110 comma 6;
- GIOCHI NON CONTINGENTATI DI CLASSE "C": i giochi non soggetti ad alcun limite numerico né in base a disposizioni nazionali o regionali né in base ad atti dell'Amministrazione comunale (carte, giochi da tavolo, calcio balilla, biliardo e giochi simili);
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc.;
- GIOCHI CONTIGUI (art. 3 comma 4 del DM 27/10/2003): devono intendersi non contigui i giochi collocati su pareti contrapposte ovvero sulla stessa parete o su pareti adiacenti se distanti almeno 2 metri;
- LOCALE SOMMINISTRAZIONE: i locali di somministrazione possono essere anche costituiti da più sale comunque attrezzate per la consumazione sul posto di alimenti e bevande e possono non corrispondere al locale nel quale è presente il banco bar;
- LOCALE DI NON SOMMINISTRAZIONE: è un locale separato dal punto di vista edilizio (deve essere un vano e non una semplice separazione con arredi di un locale più ampio) dal locale somministrazione, non deve contenere attrezzatura idonea alla consumazione sul posto di alimenti e bevande (sala dei biliardi ecc....) e deve avere lo stesso accesso dall'esterno del locale somministrazione;
- OFFERTA COMPLESSIVA DIFFERENZIATA (o non esclusiva) DI GIOCO: l'installazione contestuale di tipologie di gioco di classe A e di giochi di classe B.



### *Articolo 48* *Modalità di richiesta*

Ai Pubblici esercizi in possesso dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e come recepito all'art. 22 comma 3 della L.R. 24/12/2003 n. 30, è consentito l'esercizio delle forme di gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. senza obbligo di comunicazione al Comune.

Per i circoli privati non aderenti ad enti con finalità assistenziali l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune, vale anche come autorizzazione ai fini di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Per i circoli privati aventi finalità assistenziali la denuncia di inizio attività vale anche come autorizzazione ai fini di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

I circoli privati che non effettuano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono presentare al Responsabile dell'area Servizi Finanziari la denuncia di inizio attività per l'installazione dei giochi. Lo Sportello Unico provvederà a rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S.

La dichiarazione, a firma dell'esercente, deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 10, 11 e 92 TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- d) dati descrittivi del locale e dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
- e) elenco dei giochi e dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti tecnici di legge;
- f) dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nulla-osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- g) dichiarazione che i giochi installati non producono alcun rumore o, in alternativa, il richiedente dovrà produrre valutazione d'impatto acustico;
- h) sottoscrizione ai sensi di legge.

L'installazione dei giochi obbliga l'esercente ad esporre la Tabella dei Giochi proibiti vidimata dal Questore e rilasciata dal Comune.

Il modello per la presentazione delle istanze è predisposto ed aggiornato dal Comune in base alle indicazioni del Coordinamento Provinciale ed è reso disponibile nella banca dati della modulistica presente sul sito. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice, qualora non contenga tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa, non è efficace e non è idonea a produrre effetti giuridici. La mancanza, l'incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere comporta l'inefficacia della comunicazione.

### *Articolo 49* *Svolgimento dell'attività e limiti numerici*

Nelle attività di cui agli artt. da 47 a 52 devono essere rispettate tutte le vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali con particolare riferimento a:

- a) obbligo di tenere esposta la tabella dei giochi proibiti predisposta e vidimata ai sensi di legge;
- b) il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le misure di sicurezza degli impianti elettrici a supporto degli apparecchi di intrattenimento;
- d) alle disposizioni sul divieto di fumo.

Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo degli organi preposti.



Nelle attività relative all'installazione di giochi leciti ed apparecchi da gioco si applicano i seguenti limiti numerici, così come disposto dal Dir. 27.10.2003 e al D.Dir. 18.01.2007 ovvero:

- Bar e simili: un apparecchio ogni 15 mq di superficie di somministrazione; il numero non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4;
- Ristoranti e simili: un apparecchio ogni 30 mq di superficie di somministrazione; il numero non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 4;
- Stabilimenti balneari: un apparecchio ogni 1000 mq di superficie di concessione demaniale; il numero non può essere superiore a 2 fino a 2.500 mq di superficie elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2.500 mq fino a un massimo di 4;
- Strutture ricettive: un apparecchio ogni 20 camere; il numero non può essere superiore a 4 fino a 100 camere elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino a un massimo di 6;
- Agenzie di raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi: un apparecchio ogni 15 mq di superficie del locale; il numero non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie elevabile di un'unità per ogni ulteriori 40 mq fino a un massimo di 4;
- Circoli privati: si applicano le disposizioni di bar e ristoranti.

#### *Articolo 50*

#### *Esercizi pubblici non previsti dal D.M. 27/10/2003*

Negli esercizi pubblici non elencati dall'art. 1 comma 2 del D.M. 27/01/2003 (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabacchi ecc.) non possono essere installati i giochi di classe "A"; possono essere installati i giochi di classe B nei limiti stabiliti dal presente articolo e dai regolamenti comunali e i giochi di classe C senza alcuna limitazione numerica.

#### *Articolo 51*

#### *Sanzioni*

La violazione delle disposizioni del presente titolo è sanzionato:

- a) mediante applicazione delle norme di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) mediante l'applicazione delle specifiche sanzioni previste da norme speciali.

#### *Articolo 52*

#### *Vigilanza e controllo*

Gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. hanno il compito di controllare l'osservanza delle norme contenute nel presente titolo.